



*Università degli Studi di Firenze*

**AREA SERVIZI FINANZIARI**  
*Ufficio Economato*

Firenze, 28 luglio 2011

Prot. n. 48615 pos. 111/3  
Da citare nella risposta  
Allegati .....1.....

Ai Responsabili di UADR  
Ai Dirigenti  
Ai Responsabili Uffici  
Ai Segretari Amministrativi di UADR  
LORO SEDI

**Oggetto: Misure e limiti concernenti le spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione – DI del 23/3/2011**

Si informa che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 luglio 2011, ha deliberato, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento per le missioni dell'Università degli Studi di Firenze, di:

- a) recepire integralmente le disposizioni contenute nel D.I. 23/3/2011 per i rimborsi delle missioni all'estero. Si precisa che le norme in questione si applicano alle missioni disposte dall'entrata in vigore del D.L. n.78/2010, cioè dal 31/05/2010 (art. 5 D.I. 23/3/2011).
- b) applicare, per le missioni in Italia effettuate successivamente alla data della delibera, quanto previsto dall'art. 1 c.1 lett.a) e b) del D.I. 23/3/2011 per il rimborso delle spese di alloggio e vitto e quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lett. c) e d) per il rimborso delle spese di trasporto urbano e taxi. In particolare, il rimborso delle spese di vitto avverrà in conformità ai limiti previsti dalla tabella B lettera F corrispondente all'area in cui sono ricompresi Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti con Washington e New York, allegata e parte integrante del DI in questione.

La procedura di contabilità di ateneo sarà configurata nei prossimi giorni per quanto riguarda i limiti relativi a pasti e trasporto urbano, mentre occorrerà un tempo maggiore relativamente al rimborso forfettario previsto, in alternativa a quello analitico, nel caso di missioni all'estero.

Si allega il D.I. 23/3/2011 con le relative tabelle.

Cordiali saluti

Il Direttore Amministrativo  
(dott. Giovanni Colucci)